



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Concordato Preventivo n. 24/2012

DECRETO DI RIGETTO OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il Tribunale

nella seguente composizione

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - dott. Francesco Sorrentino | - Presidente |
| - dott. Alessandro Farina | - giudice |
| - dott.ssa Serena Papini | - giudice relatore |

Letti gli atti del giudizio di omologazione iscritto al n. 537-515/2014 RG del concordato preventivo n. 24/2012;

Visto il precedente decreto del Tribunale del 2.8.2013 con cui l'impresa suddetta veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo, e veniva nominato commissario giudiziale il dr. Cesare Pini;

Rilevato che in data 18.12.2013 si è svolta l'adunanza dei creditori ove è stata raggiunta la prescritta maggioranza dei crediti ammessi al voto (hanno espresso voto contrario creditori rappresentanti crediti per € 3.372.969,72 rispetto ad un totale complessivo di € 11.702.083,73 ed è stata altresì raggiunta la maggioranza delle classi);

Vista la relazione del commissario giudiziale depositata in data 14.2.2014 con parere favorevole;

Visti i verbali del giudizio di omologazione;

rilevato che sono state proposte due opposizioni, l'una, da parte della Agenzia delle Entrate e l'altra da parte dell'INPS;

rilevato che all'udienza del 25.2.2014 l'avv. Scatena per la società proponente chiedeva che venissero respinte le opposizioni proposte atteso che, quanto a quella proposta da Agenzia delle Entrate, l'IVA sarebbe stata pagata integralmente in quota capitale mentre, con riferimento all'INPS, in considerazione dell'orientamento già espresso in precedenti pronunce dell'intestato Tribunale *"la circolare dallo stesso istituto richiamata non ha valore obbligatorio"*;

il dott. Serio per Agenzia delle entrate ribadiva la sua opposizione anche in occasione dell'udienza del 25.2.2013 ove rilevava come in ogni caso la proposta di concordato sarebbe stata

inammissibile in ragione della falcidia delle ritenute operate e non versate e del mancato pagamento degli interessi;

considerato che il principio della infalciabilità del debito IVA sia di carattere generale e come tale inderogabile anche in presenza di concordato preventivo senza transazione fiscale (Tribunale Brescia 11 giugno 2013; Tribunale Milano 29 maggio 2013; Tribunale Vicenza 18 aprile 2013);

considerato che, da ultimo, si è pronunciata dal Corte d'Appello di Genova mutando il suo precedente orientamento (in linea con la falcidiabilità del debito IVA in concordati senza transazione fiscale) ed ha invece ritenuto, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte che il principio sancito nell'art. 182 ter l. fall. relativo all'infalciabilità del suddetto credito si configuri come norma di carattere generale e non processuale come tale applicabile a tutte le soluzioni concordatarie, con o senza attivazione del sub procedimento di transazione fiscale;

considerato che effettivamente la proposta, pur in limine modificata con riferimento al pagamento integrale del debito IVA in quota capitale, non prevede il pagamento integrale degli interessi maturati;

considerato che non può ritenersi il pagamento come "integrale" se non offrendo anche gli interessi sull'importo dovuto a titolo di IVA;

considerato che la proposta non prevede neppure il pagamento integrale delle ritenute fiscali operate e non versate;

considerato che il disposto di cui all'art. 182 ter L. fall. accomuna l'IVA e le ritenute fiscali operate e non versate e, al di là dell'espressa previsione letterale, la comunanza delle sorti dei due crediti si fonda sulla medesima ragione secondo cui l'IVA va pagata per intero;

considerato infatti che, quanto alle ritenute fiscali, trattasi di tributo legato all'utilizzo di fattori produttivi da parte dell'imprenditore, che cresce con l'utilizzo degli stessi e che l'imprenditore deve versare in luogo e per conto del contribuente quale suo sostituto d'imposta per effetto dell'utilizzo della prestazione utilizzata analogamente a quanto accade con riferimento all'IVA;

Ritenuto pertanto che, nel momento in cui l'imprenditore omette il pagamento dell'IVA o delle ritenute, si è appropriato di risorse proprie dell'Erario, addebitate al cessionario della prestazione in caso di IVA e che avrebbe dovuto versare in luogo del dipendente/collaboratore sostituito in caso di ritenute.

Considerato invece, quanto all'opposizione proposta dall'INPS relativamente alla illegittimità della falcidia dei crediti previdenziali, che invece questa non sia fondata atteso che, come già ritenuto dall'intestato Tribunale, si è ritenuto che il dato normativo rinvenibile nel già citato art. 182 ter l. fall. non consenta di ritenere inclusi i crediti previdenziali nella previsione del pagamento integrale previsto al contrario per IVA e ritenute fiscali,

ritenuto infatti che, a differenza di quanto disposto relativamente all'IVA, si prevede espressamente la possibilità di falcidia dei crediti per contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza tanto per le quote di natura chirografaria quanto per la parte assistita da

privilegio con la conseguenza che non possono essere applicati ai crediti previdenziali gli argomenti spesi dalla Suprema Corte con riferimento al credito IVA ed ai crediti erariali derivanti da ritenute operate e non versate;

ritenuto quindi che l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate vada, alla luce del suddetto orientamento, accolta e l'opposizione proposta da INPS vada respinta,

ritenuto che la complessità della questione e la sussistenza di orientamenti contrastanti giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti,

Visti gli artt. 180, 181, 182 e 185 L. Fall

ACCOGLIE

L'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate;

rigetta l'opposizione proposta da INPS;

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite,

Considerato che è pendente procedura prefallimentare su istanza di MY Store srl (n. 123/2012 R.G. Pref.) e che la stessa è stata sospesa in attesa della definizione del giudizio di omologazione,

Visto l'art. 180 ult. comma e l'art. 15 L. fall,

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 9.5.2014 ore 11.30 davanti alla dott.ssa Serena Papini stanza 307.

Dispone che il presente decreto venga comunicato al Pm in sede, al debitore, al commissario giudiziale che provvederà a dare notizia ai creditori ed al creditore My Store srl.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 L. Fall.

La Spezia, 26.3.2014

Il giudice delegato

Serena Papini

Il Presidente

Francesco Sorrentino

*PEC
Auto Scaricare
Assicurare subito
solo 2000
20/4/2014*

in cancelleria

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Depositato in Cancelleria
il 26/03/2014
Al Pubblico Ministero
08 APR. 2014